Anche il Tar per la Puglia rimette alla Corte Costituzionale la riforma dei compensi dell'Avvocatura dello Stato

Tar Bari, sez. II, ord., 29 luglio 2016, n. 1037 – Pres. ff. Serlenga, Est. Patatini

Avvocati dello Stato – Compensi – Nuova disciplina – Art. 9 d.l. 90\2014 – Questione di legittimità costituzionale – Art. 77, comma 2, Cost. – Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata, in relazione 77, 3, 25, 53, e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 11 agosto 2014 n. 114, nella parte in cui introduce una vera e propria riforma strutturale del trattamento economico spettante agli avvocati dello Stato con lo strumento del decreto legge, ma in assenza dei necessari presupposti della necessità e dell'urgenza, violando il principio dell'affidamento e con un prelievo sugli onorari avente natura tributaria (1).

---

(1) Con l'ordinanza in epigrafe anche il Tar Puglia rimette alla Consulta la riforma dei compensi degli avvocati pubblici, di cui all'art. 9 d.l. 90\2014. Nel riprendere alcuni argomenti già utilizzati da precedenti ordinanze di rimessione (per una sintesi si rinvia alla precedente News US in data 29 marzo 2016), la sezione seconda del Tar Bari svolge alcuni ulteriori approfondimenti.

Su di un primo versante, il Tar pugliese riprende ed approfondisce, anche alla stregua delle indicazioni rivenienti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, il profilo concernente la carenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale richiamata in motivazione.

Su di un secondo e diverso versante, l'ordinanza in epigrafe condivide la censura dedotta in termini di violazione del principio della tutela dell'affidamento, di cui agli artt. 3, 25 e 117 Cost. (quest'ultimo per violazione dell'art. 6 della CEDU); in particolare, la violazione consiste nel fatto che gli interessati, una volta superato il concorso da procuratore dello Stato, hanno espressamente optato per l'Avvocatura dello Stato, con conseguente cancellazione dal ruolo dell'organico della magistratura ordinaria, ragionevolmente indotta dalla previsione contenuta nello stesso bando di concorso, di corresponsione dello stipendio annuo lordo, "oltre agli emolumenti di cui all'art.27 della l. n. 103/79 e art. 2, l .n. 425/84", emolumenti cancellati però dall'art.9, D.L. 90/2014.

Un terzo ordine di dubbi di costituzionalità viene poi individuato con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., a fronte della riconosciuta natura tributaria del prelievo degli onorari applicato nei confronti degli avvocati e dei procuratori dello stato. In particolare l'ordinanza svolge un approfondita ricostruzione della predetta qualificazione, evidenziando come sia previsto che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una parte delle somme prelevate (in precedenza spettanti per intero

all'Avvocatura dello Stato), sia oggi incamerata dallo Stato e destinata per il 25% a borse di studio per la pratica forense, ed il restante 25% al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Vengono altresì espressamente ripresi elementi che, sul punto, aveva evidenziato il Tar Molise (di cui alla News del 29 marzo 2016), in specie laddove si richiama il particolare statuto che regola l'attività degli avvocati dello Stato i quali, a differenza di quelli pubblici, appartengono ad un plesso organizzativo distinto rispetto a quello dell'ente (lo Stato) che essi sono chiamati difendere; particolare statuto che, se vale a garantire al plesso una posizione di maggiore indipendenza rispetto a quella degli altri avvocati, non può giustificarne un trattamento economico deteriore rispetto a questi ultimi, nei cui ruoli non mancano difensori, specie in posizione apicale, che godono spesso di un trattamento economico superiore a quello degli avvocati dello Stato.